



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO - Presidente -
STEFANO APRILE
MICAELA SERENA CURAMI
RAFFAELLO MAGI - Relatore -
GIOVANNI GALLO

Sent. n. sez. 435/2026
CC - 05/02/2026
R.G.N. 25935/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

Sallaku Gezim nato a DURAZZO (ALBANIA) il 06/02/1973
Sallaku Isuf nato a DURAZZO (ALBANIA) il 24/04/1979
Pisana Maurizio nato a BRESCIA (ITALIA) il 20/02/1970
Hysa Suela nato a LIBRAZHD (ALBANIA) il 26/04/1982
Sallaku Taulant nato a ALBANIA (ALBANIA) il 21/12/1981

avverso il decreto del 17/03/2025 della Corte d'appello di Brescia

vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;

vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale G.B. Bertolini ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

lette le memorie trasmesse nell'interesse di Sallaku Gezim, Pisana Maurizio, Sallaku Taulant e Hysa Suela;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 15 dicembre 2023 il Tribunale di Brescia – in procedimento di prevenzione personale e patrimoniale – ha applicato a Sallaku Gezim la misura personale della sorveglianza speciale ed ha disposto la confisca di numerosi beni (indicati nel dispositivo della predetta decisione da pagina 47 a pagina 51) intestati al medesimo ed a soggetti terzi (Sallaku Isuf, Sallaku Taulant, Hysa Suela, Pisana Maurizio).



2. Il decreto di primo grado propone un inquadramento del Sallaku Gezim nella categoria tipica di pericolosità di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011 (d'ora innanzi, anche citato come Cod. Ant.), per attività delittuose ricorrenti, con produzione di reddito illecito destinato almeno in parte al sostentamento del proprio tenore di vita.

Quanto al precedente rigetto di proposta applicativa di misura personale - del 20 aprile 2017 - il Tribunale rileva che vi sono numerose sopravvenienze in fatto, anche di elementi preesistenti ma non presi in considerazione, che autorizzano la rivalutazione globale della condizione soggettiva di pericolosità.

In particolare, si compie riferimento ai plurimi procedimenti pendenti (e ad una sentenza di patteggiamento) nel cui ambito sono contestati (in un arco temporale ricompreso tra il 2005 e il 2014, con titolo cautelare emesso nel 2015) i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, bancarotta, intestazione fittizia di beni. A ciò si aggiungono fatti di ricettazione di autovetture commessi sul finire degli anni novanta e altri procedimenti per reati di truffa e riciclaggio (pur se conclusi con decreto di archiviazione o sentenza di assoluzione) nonché il verosimile coinvolgimento del Sallaku in una organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (per fatti oggetto di indagini e risalenti al 2014).

Ancora, si compie riferimento ad una complessa vicenda di presunto riciclaggio di denaro correlata al transito sul conto corrente albanese del Sallaku – nel 2014 - di una ingente somma (circa 500mila euro) proveniente da una società panamense riconducibile a Poiatti Anna Maria e si indicano procedimenti per evasione fiscale definiti anche nella Repubblica di Albania.

Nel corso del 2014 risulta peraltro registrata una conversazione tra il Sallaku e tale Frassi Massimo durante la quale il primo si vanta della sua pregressa attività di ricettatore di autovetture, attività che gli consentiva di guadagnare anche “trecento milioni al mese”.

Nel corso del 2021 si è accertata – da ultimo – la intestazione fittizia di una società (la *Vicolo 52* srl) con cui il Sallaku Gezim gestiva l'azienda denominata Villa Kinzica srl.

Il Tribunale in base a detti elementi – qui rievocati in sintesi – ritiene sussistente la condizione soggettiva di pericolosità alla attualità, con sottoposizione alla misura personale.

3. Quanto agli aspetti patrimoniali il Tribunale afferma che tra il 1997 e il 2020 vi è stata costante sproporzione tra redditività del nucleo familiare e valore degli investimenti, per complessivi 6 milioni di euro circa (v. tabelle riportate alle pagine 23 e ss.). Vengono confutate le tesi difensive circa l'avvenuta produzione – nel periodo - di redditi leciti in Albania, con particolare riguardo alla attività agricola e di allevamento del bestiame, nonché vengono ritenute inattendibili le ulteriori prospettazioni difensive (somme ricevute da familiari per vendite immobiliari) tese a determinare un riequilibrio dei valori prima ricordati.

I beni oggetto di confisca sono pertanto individuati da pag. 34 in avanti del decreto di primo grado.

Si tratta di acquisti immobiliari o costituzione di società avvenuti tra l'anno 2000 e l'anno



2014, nonché della s.r.l. Villa Kinzica, da ultimo acquistata da Pisana Maurizio (la totalità delle quote, in data 16 luglio 2021).

4. La Corte di Appello di Brescia con decreto del 17 marzo 2025 ha confermato la prima decisione.

4.1 Il provvedimento di secondo grado contiene alcune specificazioni, correlate alle questioni poste con i motivi di appello, che vanno sinteticamente evidenziate.

In particolare, la Corte di secondo grado esplicita le circostanze di fatto che – in tesi – consentono di superare la preclusione correlata alla decisione di rigetto del 2017 (decisione i cui motivi vengono indicati con maggiore chiarezza), con complessiva rivalutazione della condizione di pericolosità del Sallaku.

Viene evidenziato, in riferimento ai fatti posti a base dell'inquadramento soggettivo, oltre a quelli sfociati nel titolo cautelare del 2015 (per lo più reati fiscali e intestazione fittizia), che:

- vanno ricondotti alla persona di Sallaku Gezim numerosi *alias* (tra cui quello di Dema Gezim) che consentono l'attribuzione al medesimo di alcune condotte di rilievo, tra cui la ricettazione di alcune autovetture di grossa cilindrata oggetto di furto di cui veniva trovato in possesso negli anni 1997 e 1999 (fatti del 18 giugno 1997, 29 agosto 1997, 26 settembre 1997, 9 gennaio 1999, 24 dicembre 1999, sintetizzati alla nota n.6);

- vi è condanna per ricettazione continuata, riciclaggio ed estorsione per fatti commessi nel 2001;

- le attività illecite svolte dal Sallaku nel corso dell'anno 2010 non si limitano ai fatti per cui costui è stato assolto dal Tribunale di Mantova ma consistono in diverse altre condotte sostanzialmente coeve, poi oggetto di decisione di applicazione della pena emessa in data 21 aprile 2016 dal Tribunale di Brescia e consistenti in delitti di bancarotta fraudolenta, intestazione fittizia, turbativa d'asta, reati tributari;

- Sallaku, secondo la Corte di Appello, è certamente coinvolto anche nel traffico internazionale di stupefacenti (procedimento in attesa di fissazione della udienza preliminare), come è dimostrato da una serie di conversazioni oggetto di intercettazione nell'anno 2014 che la Corte di secondo grado analizza autonomamente, da pag. 28 in avanti del decreto;

- il rapporto intervenuto con la Poiatti (agosto 2014) va qualificato in termini di riciclaggio, essendovi alle spalle del trasferimento dei valori il reato fiscale commesso dalla Poiatti;

- dal 1997 sino al 2016 è stata dunque accertata la commissione, in Italia e in Albania, di condotte delittuose tipiche e produttive di reddito illecito in maniera consistente;

- a ciò si aggiunge la vicenda più recente della intestazione fittizia delle quote della società *Vicolo 52*.

4.2 Quanto agli aspetti patrimoniali, si ritiene rispettato il principio della necessaria correlazione temporale tra la condizione soggettiva di pericolosità e gli incrementi



patrimoniali confiscabili.

Viene esaminata la consistenza economica dei singoli impieghi che hanno dato luogo agli incrementi patrimoniali oggetto di confisca, con riaffermazione della esistenza della sproporzione e della riferibilità degli investimenti finanziari al Sallaku (v. da pag. 44 a pag. 68 del decreto), e ciò anche in riferimento al tempo e alle modalità dei singoli acquisti.

Particolare approfondimento si realizza in riferimento alla posizione del terzo intestatario Pisana Maurizio ed alla vicenda dell'impiego di capitali ottenuti da costui tramite mutuo per l'acquisto – in data 16 luglio 2021 - delle quote della s.r.l. Villa Kinzica. L'operazione economica viene ritenuta funzionale agli interessi del Sallaku, con «sostanziale riconducibilità» al proposto del bene.

5. I ricorsi.

5.1 Sallaku Gezim introduce due atti di ricorso per cassazione.

5.1.1 Il primo atto è a firma del difensore avv. Antonio Barbieri.

Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge sotto il profilo della violazione del *bis in idem*.

Si contesta, in sostanza, l'avvenuta rivalutazione della condizione soggettiva di pericolosità a fronte del provvedimento favorevole datato 20 aprile 2017, pur se lo stesso era motivato in riferimento alla 'prevalenza' del sequestro penale ed alla esistenza di misura coercitiva allora in atto.

Secondo la difesa il Tribunale - all'epoca - non ha ritenuto confiscabili gli investimenti realizzati in Sale Marasino nell'anno 2000 ed alcuni beni aziendali della GSA, posto che le condotte illecite ascrivibili al Sallaku si collocano temporalmente dall'anno 2001 (fatti commessi tra settembre e ottobre del 2001 oggetto di giudizio penale definitivo). Non vi era pertanto alcun nesso di derivazione dei suddetti beni dalle condotte illecite ascritte – in sede penale – al Sallaku.

Si contesta, rispetto a tali affermazioni, la esistenza e la valenza dei pretesi *nova*.

Non potrebbero essere ritenuti tali né i procedimenti in cui compare l'*alias* Dema Gezim né quelli definiti in Albania, già evocati nella procedura del 2017. Anche la conversazione oggetto di intercettazione tra Sallaku e Frassi era già evocata nei materiali oggetto di valutazione nel 2017.

Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità di cui all'art.1 comma 1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011.

Si contesta l'avvenuta valutazione di fatti che non integrano il presupposto di legge, per come interpretato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale nella sentenza n.24 del 2019.

In particolare, si rappresentano i seguenti aspetti:

a) non rientra nel *plafond* di sostenibilità della misura di prevenzione da delittuosità lucrogenetica il reato di rientro abusivo nel territorio nazionale, pur citato nelle decisioni di



merito;

b) non sarebbe congrua la rivalutazione di fatti oggetto di indagini archiviate, così come di fatti oggetto della sentenza di assoluzione del Tribunale di Mantova, in riferimento alle condotte tenute dal Sallaku nel 2006 e nel 2010, con violazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali;

c) la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia, che pure riguarda ipotesi di intestazione fittizia, turbata libertà degli incanti e bancarotta fraudolenta (tra il 2009 e il 2015), non è idonea a sostenere il cd. giudizio constatativo perché non vi è accertamento sulla effettiva produzione di reddito causalmente collegato alle condotte illecite, lì dove la parte dell'originario procedimento che concerne i reati tributari è ancora *sub iudice* presso il Tribunale di Bergamo;

d) nessun concreto elemento spendibile per la ricostruzione di condotte delittuose produttive di reddito deriva dall'esame del certificato penale albanese;

e) le dichiarazioni rese da Monteleone Sandro sono generiche e inidonee a confluire nel giudizio di pericolosità soggettiva, così come del tutto generica ed irrilevante è la conversazione tra Sallaku e Frassi, sulla cui base non è stato nemmeno iniziato un procedimento penale.

Si contesta, in ogni caso, la valutazione autonoma degli indizi a carico del Sallaku in ordine al preteso coinvolgimento nella attività di narcotraffico (cd. procedimento *Refresh*), per come realizzata dalla Corte di Appello, valutazione che si ritiene del tutto inidonea a contrastare la valutazione di assenza della gravità indiziaria emersa in ambito penale (ferma restando la attuale pendenza del procedimento).

Analogamente, si contesta che la vicenda Poiatti possa rappresentare un episodio ricollegabile alla piattaforma ricostruttiva della condizione soggettiva di pericolosità del Sallaku. Si ribadisce che la Poiatti non era passibile di incriminazione (*voluntary disclosure* e mancato superamento della soglia di punibilità dell'imposta evasa) e dunque il trasferimento di fondi non costituisce episodio delittuoso valutabile a fini di prevenzione, trattandosi di un contratto di mutuo, successivamente oggetto di contenzioso per la restituzione solo parziale del finanziamento, con giudizio ancora in corso in Albania.

In sostanza si ritiene che la Corte di secondo grado abbia motivato in modo meramente apparente sulle doglianze poste nei motivi di appello per quanto riguarda l'intera ricostruzione del periodo di pericolosità e l'inquadramento soggettivo del Sallaku nella categoria tipizzata di cui all'art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011.

Quanto alla attualità della pericolosità si rappresenta che l'unico episodio di intestazione fittizia risalente al 2021 (la società *Vicolo 52*) non sarebbe particolarmente significativo, anche perché la provvista economica per l'acquisto della Villa Kinzica è di origine lecita (in ragione, si assume, dell'intervento del Pisana).

Al terzo motivo si deduce violazione di legge in riferimento agli aspetti patrimoniali e



alla confisca dei beni intestati al proposto.

Si deduce l'omesso esame dei profili riguardanti la correlazione temporale tra l'insorgenza della pericolosità e la formazione del patrimonio confiscabile.

Non vi sarebbe stato, inoltre, il rispetto del parametro della proporzione tra redditività illecita e valore dei beni confiscabili, essendo basata la confisca esclusivamente sul parametro della sproporzione. Le doglianze vengono replicate in riferimento ai singoli cespiti oggetto di confisca.

5.1.2 Il secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv. Baldassarre Lauria.

Si evidenziano in questa sede i soli aspetti di diversità rispetto alle doglianze già illustrate, posto che il ricorso – in larga misura – ripropone i temi relativi alla formulazione del giudizio di pericolosità con inclusione di elementi non congruamente verificati o con rielaborazioni meramente assertive di vicende che non hanno dato luogo a procedimenti penali o sono state ritenute non integranti responsabilità penale.

In ciò sarebbero stati violati i principi di diritto espressi nella più recente giurisprudenza di legittimità, principi ulteriormente affermati nella decisione interpretativa di rigetto n. 24 del 2019 Corte cost.

In particolare, oltre ai già segnalati punti di criticità della ricostruzione storica della condizione soggettiva di pericolosità, ed oltre alla pretesa violazione del precedente giudicato, si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca dei beni della società GSA SH PH s.r.l., posto che non vi sarebbe pertinenzialità con l'attività illecita né proiezione del valore dei pretesi profitti illeciti, i quali non vengono nemmeno stimati in modo preciso dalla Corte di secondo grado. Si afferma che in tal modo viene ad essere disattesa la funzione «recuperatoria» della confisca di prevenzione italiana, ormai sancita anche nei più recenti arresti della Corte di Strasburgo (si cita *Garofalo contro Italia* del 13 febbraio 2025).

Si deduce, inoltre, specifica violazione di legge in riferimento alla confisca dei beni immobili situati in territorio albanese. Secondo la difesa, la mera residenza dei coniugi in Italia – nel periodo interessato – non facoltizza l'azione di recupero di beni situati in territorio estero. I beni confiscabili si riferiscono – di regola – a condotte pericolose svolte nel territorio italiano, aspetto che radica la giurisdizione, ma nel caso in esame le condotte da cui sarebbero derivati i beni sono state poste in essere al di fuori del territorio nazionale e manca la necessaria correlazione. Si contesta inoltre la confisca di singoli cespiti in ragione della mancata dimostrazione della correlazione temporale.

5.2 I ricorsi proposti da Sallaku Taulant, Sallaku Isuf e Hysa Suela.

5.2.1 Sallaku Taulant introduce tre motivi.

Al primo motivo deduce mera apparenza di motivazione in punto di riconducibilità a Sallaku Gezim degli immobili siti in Sale Marasino. Era stata prodotta documentazione relativa alle modalità dell'acquisto che sarebbe stata, in sostanza, ignorata. Non è stata rispettata la regola in tema di ripartizione degli oneri dimostrativi, gravante sull'accusa.



Al secondo motivo si deduce violazione del contraddittorio in sede di acquisizione della prova. Si contesta la utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Borghesi Fausto alla autorità delegate per le indagini, senza verifica dibattimentale della attendibilità.

Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge sulla base della ritenuta applicazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 159 del 2011.

5.2.2 Sallaku Isuf deduce apparenza di motivazione in tema di attribuzione dell'investimento a Sallaku Gezim.

Si riafferma, come nell'atto precedente che le considerazioni spese dalla Corte di secondo grado sono del tutto assertive e non offrono concreti elementi indiziari, tali da contrastare il dato della intestazione formale.

5.2.3 Hysa Suela introduce analoghe doglianze. Non vi sarebbe una concreta analisi della autonoma capacità di produzione del reddito e la ricostruzione della disponibilità in capo a Sallaku Gezim sarebbe frutto di automatismi.

5.3 Ha proposto ricorso, nelle forme di legge, Pisana Maurizio, in riferimento alla confisca della Villa Kinzica s.r.l. (titolare delle quote sociali nella misura del 100%).

Il ricorso è affidato a sei motivi, con corpose allegazioni documentali.

Al primo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento a quanto avvenuto in udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado (15 dicembre 2023).

Si ripropone la questione in rito oggetto di specifico motivo di appello. Secondo la difesa al sostituto del difensore del Pisana presente in udienza – avvocato Do - fu impedito di esprimere le conclusioni.

Il verbale del 15 dicembre 2023 è stato travisato, posto che l'intervento (annotato) dell'avvocato Do non conteneva le conclusioni (data la qualità di sostituto processuale), ma la richiesta di differimento. Non si spiega altrimenti perché subito dopo il Collegio precisava – sempre a verbale – di non poter accogliere questo tipo di richiesta. Vi è pertanto palese vizio di motivazione sia sotto il profilo del travisamento che sotto quello della contraddittorietà della motivazione espressa dalla Corte di Appello.

Al secondo motivo si deduce omessa motivazione circa il contenuto dei motivi di appello introdotti nell'interesse del Pisana.

Costui interviene nel procedimento esclusivamente nella veste di titolare delle quote sociali della s.r.l. *Villa Kinzica*, bene assoggettato a sequestro e a successiva confisca.

Si era prospettata la assoluta 'non riconducibilità' della condizione giuridica del bene alla nozione di disponibilità in capo al proposto di cui all'art. 24, comma 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione di più argomenti che tuttavia la Corte di secondo grado avrebbe del tutto omesso di valutare. Si contesta anche il metodo espositivo e la parcellizzazione dei momenti valutativi.

Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e omessa motivazione in riferimento alla statuizione di confisca correlata alla pretesa fittizietà della intestazione



delle quote.

Si ripercorrono le vicende relative al rapporto antecedente tra la Marinaccio e la società GSA dei Sallaku. Nella complessa vicenda il Pisana interviene pacificamente con capitali propri (derivanti dal mutuo ottenuto dalla società Cava Ghisalba s.r.l. di sua proprietà) che utilizza per l'acquisto delle quote dalla Marinaccio. Ed è principio già affermato in giurisprudenza che l'acquisto a titolo oneroso del bene rende inattuabile la posizione del terzo. Costui, in quanto utilizza capitali propri, non può in nessun caso essere ritenuto un prestanome del soggetto pericoloso.

Da ciò la considerazione per cui la confisca di Villa Kinzica non è sostenuta da uno sforzo argomentativo che sia capace di superare il dato oggettivo della 'piena autonomia' del Pisana rispetto ai pretesi interessi di Sallaku Gezim.

Al quarto motivo si deduce ulteriore profilo di violazione di legge, sul medesimo tema.

Si ripercorrono le complesse vicende di credito, debito, liberazione delle fidejussioni, che portano il Pisana a subentrare alla Marinaccio come titolare della totalità delle quote della società Villa Kinzica, con prosecuzione dell'attività gestoria affidata dallo stesso Pisana a Hysa Suela. Successivamente venne stipulato il contratto preliminare (del 27 aprile 2002) tra Pisana e Hysa Suela di cessione delle quote da poco acquistate, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2023 e rimasto insequito. Con la esecuzione del preliminare il Pisana sarebbe rientrato dalle esposizioni (essenzialmente il finanziamento soci attuato per tacitare le banche) e la Hysa Suela avrebbe perfezionato l'acquisto della società Villa Kinzica, già oggetto di gestione. Il preliminare, tuttavia, è rimasto inesequito perché dopo pochi mesi è stato eseguito il provvedimento di sequestro. La Corte tuttavia ha ritenuto, sulla base di conversazioni oggetto di captazione, che l'intera operazione fu di fatto gestita sin dall'inizio da Sallaku Gezim, che utilizzava la disponibilità del Pisana a rendersi temporaneo acquirente di un bene verso il quale non manifesta alcun interesse o progettualità.

La difesa del ricorrente evidenzia tuttavia che i pretesi indicatori di un previo accordo tra il Pisana e il Sallaku non sono realmente tali, in violazione del principio in tema di ripartizione degli oneri probatori. Sallaku con la famiglia gestisce l'albergo e il ristorante sin dal 2014 ed è sempre stato presente alle trattative di vendita del bene anche durante le amministrazioni giudiziarie.

Il mancato pagamento dei canoni da parte della società di gestione Vicolo 52 (riconducibile al Sallaku) non è indicativo di un accordo illecito perché, al fondo, ciò avrebbe potuto comportare la cessazione della locazione commerciale, aspetto che poteva andar bene al nuovo proprietario dell'immobile Pisana.

La esecuzione del preliminare, come si è detto, avrebbe consentito al Pisana di rientrare nella temporanea esposizione finanziaria, sicché vi è la prova di un interesse esclusivamente imprenditoriale del Pisana.



Ulteriori profili di illegittimità e di assenza di motivazione sono denunziati al quinto e al sesto motivo.

Si offre una lettura dei dati captativi citati nelle decisioni di merito, tesa a smentire l'assunto di accusa. L'operazione è conveniente per il Pisana perché è garantita dal valore dell'immobile. Sicuramente Pisana ha investito soldi propri, poi se Sallaku rispetta il preliminare, bene, altrimenti l'immobile resta al Pisana che lo può sfruttare commercialmente.

Non si comprende, pertanto, quale sia la nozione di disponibilità rilevante per la confisca che la Corte ha sposato per confermare il provvedimento di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati per le ragioni che seguono.

Il primo aspetto da considerare è la ricognizione della condizione soggettiva «tipica» di pericolosità del Sallaku Gezim, aspetto su cui si appuntano i primi due atti di ricorso.

2. A tal proposito, va immediatamente precisato che la doglianza contenuta nei due atti di ricorso, ove si invoca l'avvenuta violazione del divieto di un secondo giudizio, è manifestamente infondata.

Per costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità la decisione definitiva che abbia escluso la ricorrenza della condizione soggettiva di pericolosità è rivalutabile in rapporto a sopravvenienze fattuali tali da incidere sul precedente giudizio. Sul punto come di recente ribadito da Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025, Morlando, Rv. 288407 - 01, occorre richiamare quanto affermato dalle Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 08/01/2010, Galdieri, Rv. 245176 – 01, per le quali il principio del "*ne bis in idem*" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "*rebus sic stantibus*" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.

Nel caso in esame, peraltro, non appare neanche necessario soffermarsi sulla quantità o qualità dei *nova* (comunque sussistenti, come coerentemente argomentato nelle decisioni di merito), posto che la decisione emessa nel 2017, per come rievocata nella decisione impugnata e nel testo dei ricorsi, è una decisione francamente atipica e nemmeno catalogabile tra le decisioni favorevoli al proposto.

Va rilevato infatti che la misura personale non venne applicata non già per assenza di pericolosità sociale (il che avrebbe comportato la necessità di *nova* di particolare pregnanza) ma perché all'epoca vi era misura coercitiva personale in corso in ambito penale (scelta, peraltro, altamente opinabile sul piano giuridico).

Sostenere che ciò rappresenti una statuizione favorevole per il proposto è un errore percettivo o, quantomeno, di qualificazione dell'atto. Ciò posto, a nulla rileva la valutazione



patrimoniale operata all'epoca e limitata – peraltro – a taluni beni non oggetto di sequestro in ambito penale, posto che si tratta di una opzione interpretativa non vincolante, che risente non solo di una limitata valutazione degli atti all'epoca disponibili (in particolare per quanto riguarda le attività delittuose commesse tra il 1997 e il 1999) ma soprattutto di errori di metodo circa l'inquadramento del parametro della sproporzione tra redditi e valore degli investimenti realizzati in periodo di pericolosità, aspetto che verrà ripreso in seguito.

3. Tanto precisato, vanno affrontate le doglianze in punto di «inquadramento soggettivo» di Sallaku Gezim. I motivi di ricorso su questo punto della decisione sono infondati.

I giudizi formulati in sede di merito – nel loro complesso e con le specificazioni contenute nella decisione di secondo grado – resistono alle critiche difensive.

I punti di attacco, infatti, pur suggestivi, non hanno una reale portata di disarticolazione – in diritto – della ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità del Sallaku Gezim, più coerentemente elaborata proprio nella decisione di secondo grado.

3.1 In premessa – ed in diritto – va brevemente ripercorso il contenuto essenziale della decisione emessa da questa Corte nel 2018 (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., massimata su altro punto) richiamata, tra le altre, dalla Corte costituzionale nella decisione n. 24 del 2019 in tema di pericolosità semplice e rispetto del principio di tassatività.

Si tratta di una decisione che consente di ricostruire la *ratio* del principio di tassatività nella sua dimensione applicativa al settore delle misure di prevenzione e con particolare riferimento alla pericolosità semplice.

In detto precedente si è spiegato che lì dove nella fase preliminare della constatazione delle condotte potenzialmente indicative della pericolosità sociale, si parla di proventi di 'attività delittuose' s'intende che, pur senza indicare le fattispecie incriminatrici specifiche, il legislatore ha inteso prendere in esame la condizione di un soggetto che ha, in precedenza, *commesso dei delittitipologicamente produttivi di reddito* (provento di attività *delittuose*).

In altre parole, va ribadita l'affermazione per cui, nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità, l'aggettivo '*delittuoso*' non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa ma attributo che la qualifica; dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla *abitualità*) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale *che non risulti contraddetta da esiti assolutori* - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante.

Ciò impone di ritenere che nella ricognizione del contenuto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 l'interprete è tenuto ad aderire ad una lettura del contenuto prescrittivo che si fondi sull'apprezzamento di ripetute condotte di reato corrispondenti ai tratti (e alle finalità) delineati dal legislatore.

Si rievoca, nei citati arresti, la necessaria aderenza del momento cognitivo della



prevenzione al *contenuto tipico della previsione legale* come - del resto - già evidenziato dalla nota decisione Corte cost. n. 177/1980: [...] *decisivo è che anche per le misure di prevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all'avvenire* [...]. In tale passaggio argomentativo, peraltro, si riconosce con chiarezza il fondamento di quella posizione concettuale che scinde il giudizio di prevenzione in due fasi, constatativa e prognostica (v. Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104 - 01) con diversità degli standard probatori relativi a tali due segmenti dell'operazione valutativa (certezza processuale del fatto constatato + probabilità della sua riproduzione o della realizzazione di condotte dal disvalore omogeneo) con affermazione che appare opportuno riprendere. In particolare, la scissione del giudizio prevenzionale in due fasi è ormai patrimonio comune sul piano interpretativo degli istituti coinvolti, atteso che solo a seguito di una prima fase «constatativa» (ossia di apprezzamento di *fatti* idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore) può seguire la fase «prognostica» in senso stretto (ossia la valutazione delle probabili, future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati) fase logicamente influenzata dai risultati della prima, secondo il generale paradigma logico di cui all'art. 203 cod. pen.

Come è stato osservato in ulteriore arresto (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 - 01), nessuna misura di prevenzione (sia essa personale o patrimoniale) può essere, dunque, applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di «fatti» idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle «categorie specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all'art. 1 e all'art. 4 dell'attuale d. lgs. n. 159 del 2001.

Solo l'avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche di pericolosità, derivante dall'apprezzamento di fatti (v. Corte cost., sent. n. 23 del 1964 ove si è affermato che non è esatto che dette misure possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti; *l'applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona.*.) consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di *attualità* all'esito del giudizio di primo grado di applicare la misura di prevenzione personale, se del caso 'congiunta' a misura patrimoniale, mentre in ipotesi di pericolosità tipica sussistente ma non più *attuale* (sempre al momento della decisione di primo grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, applicata la misura patrimoniale della confisca 'disgiunta'.

In detti arresti si è evidenziato, altresì, che affermare la «condizione» di pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico) è peraltro operazione complessa che nel giudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria «prognosi di probabile e concreta reiterabilità» di *qualsivoglia* condotta illecita - così come previsto in via generale dall'articolo 203 cod. pen. (norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato) - ma implica il precedente



inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011) cui non siano seguiti segni consistenti di modifica comportamentale.

Dunque, parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, dall'altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della *selezione normativa* delle specifiche «categorie» di pericolosità. Le indicazioni del legislatore, in quanto 'tipizzanti', determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo percepirsi come manifestazione di pericolosità risultino estranee al «perimetro descrittivo» di cui agli attuali articoli 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011. La prognosi di pericolosità, infatti, segue gli esiti (positivi o negativi) di tale preliminare inquadramento e pertanto si manifesta in forme, costituzionalmente compatibili, che riducono la discrezionalità del giudice agli 'ordinari' compiti di interpretazione del valore degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che da 'quelle' risultanze probatorie è oggettivamente influenzato.

La descrizione della 'categoria criminologica' di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011 ha, pertanto, il medesimo «valore» che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la 'previa' selezione e connotazione, con fonte primaria, dei *parametri fattuali rilevanti*, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di 'indizio di commissione' di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un 'fascio di condotte' (le ipotesi di pericolosità generica). Da tale premessa derivano una serie di conseguenze.

La prima riguarda il modo di essere della cd. «fase constatativa» del giudizio di prevenzione, rappresentata dalla iscrizione del soggetto proposto (attuale o pregressa) nella categoria tipica di riferimento, base logica della prognosi.

Se l'iscrizione nella categoria è una *condizione* della prognosi - non essendo tuttavia sufficiente per la formulazione della medesima, dovendo la pericolosità porsi come giudizio rivolto al futuro - è evidente che la base cognitiva deve essere processualmente certa, altrimenti la prognosi (giudizio ontologicamente probabilistico) nasce viziata in radice.

Ove si tratti delle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. 159 del 2011 si è detto che le precedenti condotte del soggetto vanno qualificate in termini di *ricorrenti attività delittuose* (produttive di reddito) il che tendenzialmente esclude la possibilità di ritenere tali, in sede di prevenzione, quelle condotte che il giudice penale - nell'esercizio della sua funzione cognitiva - ha ritenuto non conformi al tipo o addirittura insussistenti nella loro



dimensione fattuale o giuridica.

Non è un caso, infatti, che l'origine giurisprudenziale (Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, P.g. in proc. Simonelli ed altri, Rv. 205261 - 01) del principio della «autonoma valutazione» riguardi il settore della pericolosità qualificata (appartenenza ad associazione mafiosa) nel cui ambito la descrizione normativa *prevenzionale* è operata in termini meno stringenti (si evoca l'indizio) rispetto a quelli prima evidenziati, il che rende sostenibile - in una con lo sviluppo autonomo dei dati informativi - l'approdo ad una diversità di esito dei due giudizi (penale e di prevenzione qualificata).

Ma lì dove la parte constatativa del giudizio debba fondarsi sulla constatazione di precedenti attività *delittuose* (art. 1 d.lgs. 159 del 2011) il sistema della pericolosità semplice - arricchito dalla previsione specifica di cui all'art. 28 dello stesso d.lgs. in tema di revocazione - non tollera la rielaborazione autonoma di un giudicato penale assolutorio - nel merito- da parte del giudice della prevenzione, se non nella marginale ipotesi di un consistente apporto di elementi informativi non valutati in sede penale.

Tale riflessione è stata in più arresti elaborata da questa Corte di legittimità.

Conviene rievocare, sul punto, la citata decisione Sez. 1, n. 31209/2015, ric. *Scagliarini*, ove si è affermato che [...] tale inquadramento - art. 1, comma 1 lett. b, Cod. Ant. -presuppone come realizzate con esito positivo, quanto alla parte constatativa del giudizio, le seguenti verifiche:

a) la realizzazione di attività *delittuose* (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;

b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precede siano *produttive* di reddito illecito (il provento);

c) la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare.

L'attività *contra legem* (importata da correlato procedimento penale o ricostruita in via autonoma in sede di prevenzione) deve pertanto caratterizzarsi in termini di delitto - quantomeno ricorrente - produttivo di reddito. In ciò la norma non eleva a presupposto di 'pericolosità generica rilevante' la realizzazione di un qualsiasi illecito, per quanto si è affermato in precedenza.

Se la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale - e ciò sia in rapporto all'elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere una sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo - manca uno dei presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie.

Di ciò il giudice della prevenzione ha l'obbligo di tener conto, pena la violazione del principio di tassatività e di quello, ancor più generale, di unitarietà dell'ordinamento e di non contraddizione (in termini generali, nel settore delle impugnazioni, si veda già Sez. 6, n. 624 del 14/02/1997, Capozzi, Rv. 208003 - 01).

L'unica ipotesi - a ben vedere - di possibile valutazione autonoma dei 'fatti accertati' in



sede penale che in sede di giudizio non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, lì dove si discuta dell'inquadramento del soggetto proposto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, d. lgs. n. 159 del 2011 riguarda le ipotesi di proscioglimento per intervenuta prescrizione (limite esterno alla punibilità del fatto) lì dove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza nella decisione di proscioglimento o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti [...].

Il fatto coperto da giudizio penale assolutorio non può, pertanto contribuire alla elaborazione della condizione soggettiva di pericolosità, fermo restando che la stessa potrà essere fondata, eventualmente, su altri fatti di analogo tipo non smentiti in sede penale.

Dunque, i principi emersi – tra le altre - in Sez. 1, n. 43826 del 2018 cit. ed ampiamente ripresi da Corte cost., sent. n.24 del 2019, possono essere sintetizzati nel modo che segue:

a) *nel giudizio cognitivo di prevenzione, l'applicazione delle previsioni di legge di cui all'art.1 co.1 lett. b Cod. Ant. richiede adeguata motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata - quest'ultima - in termini tassativi, trattandosi della base logica e normativa del giudizio di pericolosità soggettiva;*

b) *il giudice della misura di prevenzione può fare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche in via provvisoria) la ricorrenza di concreti indizi circa i delitti in questione, esprimendo argomentata condivisione e confrontandosi con gli argomenti contrari introdotti dalla difesa;*

c) *il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato o in caso di archiviazione - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione (art. 29 Cod. Ant.);*

d) *il giudice della misura di prevenzione è tuttavia vincolato a recepire l'eventuale esito assolutorio non dipendente dall'applicazione di cause estintive - sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità - prodottosi nel correlato giudizio penale con le sole eccezioni che seguono : 1) il segmento fattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ciò accade ipotesi di pericolosità qualificata) [...] .*

3.2 Ora, va affermato che, sia pure con lievi oscillazioni, il percorso interpretativo nomofilattico seguito negli anni successivi (alimentato in larga misura dai contenuti di Corte cost., sent. n.24 del 2019 che proprio sul recupero del principio di tassatività ha motivato la ragione della mancata declaratoria di incostituzionalità della fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. b del d. lgs. n. 159 del 2011) è conforme ai contenuti sin qui rievocati (in



senso conforme, tra le altre, da ultimo Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01; l'orientamento in parte contrario che era stato espresso in alcuni arresti dalla Sezione II – a far data da Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv. 277225 – 05 – risulta recessivo in ragione di quanto affermato da Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Vurruso, Rv. 287063 - 01).

Nel caso in esame, peraltro, vi è una corretta applicazione dei principi di diritto sin qui affermati, in ragione del fatto che è la stessa Corte di Appello ad affermare che la condizione di pericolosità del Sallaku non può essere desunta dai fatti oggetto di sentenza di assoluzione (quella emessa del Tribunale di Mantova in data 28 marzo 2022), fatti che tuttavia sono coevi ad altre vicende che testimoniano ampiamente la abitudine delittuosa di Sallaku Gezim. In particolare, viene citato il procedimento che ha visto il Sallaku destinatario di titolo cautelare nell'anno 2015 e che ha visto emessa una decisione applicativa di pena nell'anno 2016 per reati certamente lucrogenetici commessi in un ampio arco temporale (dal 2009 al 2015), oltre che per il delitto di intestazione fittizia commesso in più occasioni (delitto che, a tacer d'altro, concretizza una ipotesi di pericolosità qualificata, pur se i giudici del merito non hanno valorizzato il dato). Il fatto che la sentenza di cui si parla sia di patteggiamento non ne diminuisce la valenza storica ed il supporto cognitivo, in ragione del fatto che: a) nel procedimento era stato emesso un titolo cautelare (con accurato vaglio di gravità indiziaria anche in riferimento ai reati tributari poi stralciati e trasmessi per competenza ad altro giudice); b) la decisione di patteggiamento si basa su un profilo di non contestazione della valenza storica dell'addebito, il che consente di assumere i fatti oggetto dell'accordo come attribuiti validamente al soggetto portatore di pericolosità.

Né il fatto che sulle altre contestazioni tributarie (oggetto dell'originario titolo cautelare) non sia ancora intervenuto il giudicato può rappresentare un ostacolo, posto che il giudice della prevenzione ha mutuato l'accertamento incidentale operato in sede cautelare senza incontrare effettive contestazioni fattuali e di merito.

Per il resto la Corte di Appello ha realizzato operazioni valutative che non si pongono in senso contrario ai principi di diritto prima esposti e che consentono di delineare il profilo soggettivo di Sallaku Gezim senza vizi rilevabili in questa sede.

Ciò perché di notevole interesse risultano essere le plurime condotte di ricettazione di autovetture di lusso che sono descritte alle pagine 22 e 23 del decreto impugnato, attribuite con motivazione esistente (e dunque insindacabile) a Sallaku Gezim.

Si tratta di un punto essenziale della ricostruzione, non sufficientemente contrastato negli atti di ricorso. Ciò perché le plurime condotte di ricettazione di autovetture da un lato consentono – per l'epoca di consumazione – di aggredire beni acquisiti dal Sallaku nei primi anni 2000 (con rispetto del principio della correlazione temporale) e dall'altro consentono di utilizzare la intercettazione con Frassi (avvenuta molti anni dopo) non certo come elemento "a se' stante" ma come dato di ulteriore conferma (perché proveniente dallo stesso Sallaku) della redditività dell'attività illecita che ha rappresentato il 'punto di partenza' della pericolosità del Sallaku. Sotto tale profilo le doglianze difensive sono infondate.



Operati tali chiarimenti, va anche rilevato che non vi sono vizi in diritto nelle ulteriori valutazioni autonome operate dalla Corte di Appello e ciò sia sul tema del coinvolgimento del Sallaku nel traffico di sostanze stupefacenti che in riferimento alla ricezione del denaro dal conto estero riferibile alla Poiatti. Ciò perché in entrambe le vicende in questione non vi è l'ostacolo rappresentato – come si è detto – da una decisione assolutoria emessa in ambito penale (aspetto che renderebbe rilevabile la deviazione dai criteri prima enunciati). Nel caso del traffico di stupefacenti vi è un rinvio a giudizio il che rende possibile la valutazione autonoma dei dati investigativi, valutazione su cui la Corte di merito esprime un convincimento ampio e articolato (non sindacabile in questa sede per i noti limiti del ricorso per cassazione in tema di prevenzione, cui si unisce la essenza fattuale della doglianza) mentre nel caso del trasferimento di valori non vi è mai stata una verifica in ambito penale tale da precluderne la rilevanza.

Le ulteriori doglianze vertono su aspetti del tutto marginali che non inficiano il complessivo giudizio in tema di pericolosità, la cui estensione alla attualità (con applicazione della sorveglianza speciale) va ovviamente rapportata al momento della decisione di primo grado (dicembre 2023). Si tratta di una valutazione anche in tal caso ampiamente motivata in ragione del recente, ulteriore episodio di intestazione fittizia delle quote della srl *Vicolo 52*, risalente al 2021.

4. Sempre in riferimento al contenuto dei due atti di ricorso proposti nell'interesse di Sallaku Gezim, alcune considerazioni appaiono necessarie in ragione dei contenuti difensivi introdotti sul tema della confisca.

Si assume che i giudici del merito non avrebbero quantificato il profitto nascente dalle specifiche condotte illecite e ciò renderebbe viziata la decisione.

Sul tema vi è negli atti di ricorso una tendenza ad interpretare alcuni arresti di questa Corte di legittimità – e della stessa Corte costituzionale nonché della Corte Edu – attraverso una lente che finisce con il ridurre la confisca di prevenzione italiana ad una sorte di «duplicato» della confisca per equivalente, in modo non del tutto conforme alle stesse matrici decisorie del ragionamento teorico. Sostenere, in particolare, che la confisca di prevenzione debba costruirsi – nello spazio cronologico caratterizzato dalla constatazione di pericolosità – attraverso la ricognizione del profitto delle condotte illecite che hanno consentito la iscrizione del proposto nella categoria tipica e della successiva «proiezione» del valore in tal modo ottenuto sulle consistenze patrimoniali riferibili al proposto, significa mal interpretare il parametro della «proporzionalità» della misura di prevenzione.

Ciò perché, a differenza della confisca per equivalente (che si basa sulla individuazione del profitto di ogni singolo reato su cui vi è prova), la confisca di prevenzione è confisca «per sproporzione» caratterizzata dal fatto che le basi cognitive sono rappresentate: a) dalla individuazione di condotte ricorrenti, produttive di reddito illecito, tali da comportare il giudizio constatativo b) dalla verifica della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo, il che determina, in caso positivo, il ragionevole convincimento della esistenza di ulteriori condotte



illecite produttive di reddito; c) dalla confisca di ciò che rientra nel limite della sproporzione accertata.

Nella sproporzione, per essere chiari, va a finire tanto la redditività illecita degli episodi censiti (quelli che hanno consentito l'iscrizione del proposto nella categoria tipizzata di pericolosità) che la redditività aggiuntiva degli episodi ulteriori, ricostruiti in via indiziaria sulla base dell'analisi patrimoniale.

La confisca di prevenzione, ove si rispetti il procedimento qui descritto può, per sua natura, colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei singoli reati accertati durante la ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità (appare orientata in senso contrario, almeno nel tenore della massima, Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 - 02, lì dove si rapporta il profitto dei reati accertati al possibile valore, in modo congruente, della confisca, opzione da cui si dissente per ciò che si dirà in seguito).

Questo ragionamento è frutto della evoluzione giurisprudenziale interna (vedi tra le molte Sez. 1, n. 15954 del 10/11/2021, dep. 2022, ric. Mellea, n.m.; Sez. 5, n. 18837 del 01/02/2024, Martinelli, Rv. 286518 - 02) e non appare contrastato dai contenuti della decisione *Garofalo contro Italia* citata dalla difesa, per le ragioni che seguono.

La confisca di prevenzione italiana, per sua natura e conformazione legislativa, non può essere ritenuta 'pertinenziale' ma appartiene alla categoria della confisca 'recuperatoria' del *ragionevolmenteprobabile* incremento patrimoniale correlato alla condizione di pericolosità.

Come si è detto, la constatazione della condizione soggettiva di pericolosità (qualificata o semplice ma per abitudine delittuosa lucrogenetica) consente di aprire la verifica patrimoniale, nel rispetto del principio della 'correlazione temporale'. Da ciò deriva che la confisca, sul piano normativo, tende al recupero della 'ricchezza ingiustificata' essenzialmente attraverso le due ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, d.lgs. 159 del 2011: a) la esistenza di prova diretta della derivazione del patrimonio dalla attività illecita; b) la esistenza di una ragionevole presunzione di derivazione, basata sulla riconosciuta sproporzione tra entrate lecite e valore degli investimenti.

La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'istituto si basano proprio sull'analisi economica della sproporzione, che, con onere probatorio gravante sull'accusa, assume il valore di prova indiziaria della derivazione illecita del patrimonio, come ribadito dalla stessa Corte cost. nella decisione n. 24 del 2019: « [...] la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all'attività economica, da mero indicatore dell'origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell'origine illecita stessa, non modifica la *ratio* delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all'origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti della confisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza [...] ».



Non può, pertanto, affermarsi – in chiave di equilibrio dei poteri delle parti – che la procedura di prevenzione trasferisca sull'interessato un onere eccessivo di dimostrazione della liceità del patrimonio, posto che – come si è detto – la verifica del parametro della sproporzione di valori è sostenuta dall'accusa.

Peraltro, la giurisprudenza ha più volte affermato che l'onere gravante sul proposto o sul terzo è di mera allegazione e va parametrato anche al tempo in cui si sono verificati gli acquisti: non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l'onere di fornire allegazioni specifiche sulla propria capacità produttiva di reddito in tempi molto remoti, che eccedano la ragionevole indicazione dell'attività svolta all'epoca o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle entrate, spettando all'accusa la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il reddito e il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità (v. Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, Rv. 283979 - 02).

Dunque in presenza di una ragionata ricostruzione di un periodo di pericolosità soggettiva (caratterizzato dalla adesione a una associazione criminale di stampo mafioso o dalla dedizione abituale ad attività delittuose lucrogenetiche) l'analisi della sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti, all'esito del contraddittorio e delle eventuali allegazioni difensive, è al tempo stesso: a) il parametro probatorio che consente di ritenere i beni come «frutto» di attività illecite compiute nel periodo dal proposto (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite); b) il limite di valore della confisca.

Andare oltre il periodo di correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquisto dei beni o oltre il valore economico della sproporzione significherebbe violare la logica giuridica dello strumento recuperatorio/preventivo e imboccare la strada della sanzione, con inevitabile attribuzione di una etichetta penalistica all'istituto.

Ed è questo l'assetto, descritto in estrema sintesi, che ha consentito alla Corte Edu di affermare, con la invocata decisione del 13 febbraio 2025 *Garofalo* contro Italia, la natura «non penale» della confisca di prevenzione per ritenuta pericolosità semplice (aspetto mai deciso in precedenza da Strasburgo), pur evidenziandosi che non si tratta di uno strumento preventivo 'in senso proprio', dato che, in caso di confisca disgiunta (così come in caso di confisca *post mortem*), l'ablazione non ha lo scopo di inibire la prosecuzione dell'attività pericolosa del soggetto che si trova nella disponibilità dei beni.

Le considerazioni che permeano il ragionamento della Corte Edu possono essere sintetizzate nel modo che segue.

La Corte Edu ha applicato icriteriposti, sul tema, dalla giurisprudenza Welch-G.I.E.M.: a) se la misura è imposta all'esito di una condanna nel quadro di un procedimento penale; b) quale sia la qualificazione giuridica a livello nazionale; c) la natura e lo scopo della misura; d) la gravità della misura; e) le procedure per l'adozione e l'applicazione della misura.

Nel caso concreto, la Corte ha ribadito che, in assenza di un riconoscimento a livello nazionale della natura penale della misura, il criterio determinante è quello della natura e



dello scopo della stessa.

A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che nel corso degli anni, e in particolare in seguito alla riforma del 2008-2009, la natura della confisca abbia perso il suo originale carattere preventivo (in senso stretto del termine), per acquisire quello di misura ripristinatoria, in particolare, rispondendo al principio secondo il quale il "crimine non deve pagare".

La Corte ha richiamato i principi che permettono di considerare una misura "preventiva": nella sua giurisprudenza, la Corte ha spesso sottolineato, sebbene in contesti diversi, che la caratteristica principale delle misure preventive è che devono essere basate su elementi concreti che siano realmente indicativi del persistere del rischio che tali misure cercano di scongiurare (si veda, *mutatis mutandis*, *Labitacontro Italia* [GC], n. 26772/95, § 193, CEDU 2000-IV; *Vlasov e Benyash c. Russia*, nn. 51279/09 e 32098/13, § 34, 20 settembre 2016; e *Pagerie c. Francia*, n. 24203/16, § 194, 19 gennaio 2023, tutti relativi a restrizioni alla libertà di circolazione). La Corte ha inoltre sottolineato che le misure preventive applicate nei confronti dei singoli devono essere adottate tenendo conto del comportamento o delle azioni della persona interessata, a seguito di una valutazione individuale e dettagliata del rischio in questione (vedi *Domenjoud c. Francia*, nn. 34749/16 e 79607/17, § 104, 16 maggio 2024; vedi anche *Advisory opinion as to whether an individual may be denied authorisation to work as a security guard or officer on account of being close to or belonging to a religious movement* [GC], richiesta n. P16-2023-001, *Consiglio di Stato belga*, §§ 97-98 e 100-01, 14 dicembre 2023).

Facendo applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la natura preventiva in senso stretto della confisca (di prevenzione) italiana in quanto:

- può essere imposta indipendentemente dalla "pericolosità attuale" del proposto in quanto l'imposizione della misura di confisca preventiva non richiede necessariamente l'accertamento dell'attualità del pericolo e, quindi, del rischio che vengano commessi ulteriori reati che la misura in questione mirerebbe a prevenire;
- può essere applicata anche in caso di decesso di quest'ultima, anche quando i beni in questione sono di proprietà di persone che non rappresentano, e non hanno mai rappresentato, un pericolo per la società.

A questo proposito, la Corte ha inoltre sottolineato che: "nella sua formulazione originale, [la misura] si basava su una valutazione prognostica: l'esame della presunzione che l'individuo commettesse reati aveva come obiettivo una valutazione del rischio che in futuro ne venissero commessi di ulteriori. Nella sua formulazione attuale, invece, la misura si basa su una valutazione diagnostica: le autorità nazionali devono accertare se, durante un determinato periodo di tempo, si possa presumere che l'individuo in questione abbia commesso reati e se, durante tale periodo, abbia acquisito beni e proprietà la cui origine lecita non possa essere dimostrata. Nessuna ulteriore valutazione di "pericolosità" o "rischio", volta a determinare se l'individuo in questione commetterà ulteriori reati in futuro, è



attualmente richiesta dalle disposizioni nazionali applicabili, come interpretate e applicate nella giurisprudenza nazionale."

Sono affermazioni del tutto condivisibili e rispondenti all'assetto normativo. Aspetto centrale della decisione risulta quindi essere la valutazione dello scopo ripristinatorio della confisca. La Corte ha concluso che la misura persegue tale finalità, nella misura in cui:

- l'ambito di applicazione della misura è limitato dal suo scopo di impedire l'ingiusto arricchimento: fondandosi anche sulla giurisprudenza della Corte costituzionale interna, il carattere non penale può giustificarsi solo se i reati *presumibilmente* commessi dall'individuo siano fonte di *profitti illeciti, in un importo ragionevolmente congruo con il valore dei beni da confiscare*;

- il provvedimento può essere applicato solo in relazione ai beni acquisiti dall'individuo interessato durante il periodo in cui egli aveva *presumibilmente commesso* reati che comportavano profitti illeciti, dimostrando così che questo provvedimento mira a prevenire l'arricchimento ingiusto sulla base della commissione di reati;

- la confisca è *limitata ai soli profitti illeciti derivanti dai reati presumibilmente commessi* dall'individuo (a differenza ad es. della confisca per la lottizzazione abusiva esaminata nel caso *G.I.E.M. s.r.l. e altri*, § 227, in cui la Corte ha ritenuto che il fatto che il provvedimento potesse essere applicato indiscriminatamente e indipendentemente dal terreno sul quale era stato commesso il reato di lottizzazione fosse un fattore che deponeva a favore della sua finalità punitiva) e, anche sulla base della stessa giurisprudenza costituzionale, non si estende anche al prodotto del reato, dato che ciò produrrebbe effetti pregiudizievoli sulla sfera personale dell'individuo interessato che andrebbero oltre la semplice privazione dell'arricchimento ingiusto derivante dal reato.

Come può notarsi, le valutazioni espresse dalla Corte Edu nel caso *Garofalo* si modellano, essenzialmente sul percorso interpretativo realizzato dalla giurisprudenza interna (e culminato nella decisione Corte cost. n. 24 del 2019) in punto di sistemazione concettuale della confisca di prevenzione come strumento di recupero coattivo e autoritativo di profitti illeciti basato su una seria ricognizione di tipo «constatativo» della pericolosità soggettiva (con parametri probatori che per rispettare il principio di tassatività devono posizionarsi in una soglia necessariamente elevata, pur non essendo richiesta necessariamente la condanna irrevocabile) cui faccia seguito, nell'ambito del perimetro temporale interessato, l'analisi della sproporzione tra reddito e investimenti non contraddetta da allegazioni difensive contrarie.

In simile cornice va sottolineato in particolare che il parametro della «congruità», in una corretta lettura della decisione e delle sue matrici, non va rapportato al profitto dei «soli» reati accertati, ma – come si è detto sopra – alla redditività della intera attività illecita presumibilmente svolta nel periodo interessato.



Ciò significa, in altre parole, ancorare il limite di ragionevolezza della confisca al valore della effettiva e misurata sproporzione di valori tra reddito e investimenti (per come risulta all'esito del contraddittorio processuale), posto che in quel valore va a confluire – secondo un procedimento logico-deduttivo – tanto il profitto dei reati espressamente censiti che di quelli ritenuti probabili. Dunque, la lettura qui ribadita lega - senza strappi o distonie - il ragionamento interno e quello sovranazionale.

Da ciò deriva che pure a fronte di un provvedimento come quello impugnato – che non indica il valore concreto del profitto dei singoli reati accertati ma si limita a indicarne la serie e le modalità – le critiche difensive non possono trovare accoglimento.

Ciò perché una volta censita – in sede constatativa, come si è detto in precedenza – l'attività illecita produttiva di reddito in modo conforme al principio di tassatività, e dunque delimitato il *range* temporale di pericolosità, ciò che rileva è essenzialmente la correttezza del calcolo storico/matematico della sproporzione (nel periodo) tra redditi e valore degli investimenti.

Dal reddito va detratta la quota destinata al soddisfacimento dei bisogni essenziali, e ciò che resta è la quota ideale disponibile per gli investimenti. Il «disavanzo» è la misura del confiscabile, proprio perché si ritiene in tal modo stimato il ragionevole profitto illecito complessivo (dei reati censiti e degli altri similari).

Dunque, lì dove la doglianza si dirige – come nel caso in esame – alla mancata indicazione del profitto dei reati 'accertati' non è accoglibile, perché coglie un punto non decisivo del complesso percorso che porta alla individuazione dei beni confiscabili. La critica accoglibile, in detto ambito, è solo quella che punta – eventualmente – alla ricostruzione della sproporzione, ma si tratta di un tema su cui le doglianze, nel caso in esame, sono assenti o comunque generiche.

Parimenti infondata è la doglianza relativa alla pretesa estraneità ai poteri della giurisdizione italiana di disporre la confisca degli immobili situati in territorio albanese. La condizione soggettiva di pericolosità è stata espressa dal Sallaku Gezim principalmente, se non esclusivamente, in territorio italiano (ove costui abitualmente dimora dal finire degli anni novanta dello scorso secolo) e ciò si riflette sul potere cognitivo e valutativo del giudice italiano. La globalità della verifica patrimoniale include investimenti realizzati all'estero di cui risulta possibile disporre – in sede cognitiva – la confisca, ferma restando la necessaria collaborazione internazionale pattizia per quanto riguarda la fase esecutiva.

5. I ricorsi proposti da Sallaku Taulant, Sallaku Isuf e Hysa Suela sono infondati.

Le doglianze, per il vero, rasentano la genericità, posto che la Corte di secondo grado ha ampiamente argomentato circa la riferibilità a Sallaku Gezim dei singoli investimenti, al contempo confutando la tesi della autonoma percezione di reddito da parte dei suddetti ricorrenti in modo parametrato al valore degli acquisti.

Né può accogliersi la domanda di inutilizzabilità dei contributi dichiarativi raccolti in



sede di verifica investigativa, posto che nel procedimento di prevenzione è utilizzabile per la decisione il contenuto delle indagini, unitamente ai contributi raccolti in contraddittorio.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di Pisana Maurizio è parimenti infondato.

6.1 Il motivo di carattere processuale è infondato. La esistenza di una sostituzione processuale rendeva possibile la precisazione delle conclusioni già alla udienza del 15 dicembre 2023, non essendovi un obbligo di disporre il differimento per il preteso impedimento del difensore del terzo (neanche formalizzato). Peraltro, la difesa non chiarisce perché non ha ritenuto di chiedere la parola alla udienza successiva fissata per eventuali repliche.

6.2 Tutti gli ulteriori motivi contestano – con diverse modalità e nella parte valutabile in diritto – la considerazione di ‘disponibilità’ del bene (quote e beni di Villa Kinzica s.r.l.) in capo a Sallaku Gezim, visto che pacificamente l’operazione di acquisto delle quote della s.r.l. e – soprattutto – lo svincolo delle fidejussioni sottoscritte dalla precedente proprietaria è avvenuto con risorse “proprie” di Pisana Maurizio, in quanto derivanti da un mutuo contratto (in data 14 luglio 2021) da una società a lui integralmente riferibile.

Il punto controverso della decisione sta, essenzialmente, nella circostanza di fatto correlata alla esistenza di un contratto preliminare di vendita delle quote intervenuto alcuni mesi prima del sequestro (in data 27 aprile del 2022, lì dove il sequestro è stato eseguito il 6 ottobre dello stesso anno) tra Pisana e la Hysa Suela, contratto non perfezionatosi per via del sequestro. Nell’ottica del ricorrente da tale contratto – e dagli altri indicatori utilizzati dai giudici del merito per sostenere la riconducibilità al Sallaku dell’intera operazione – non potrebbe derivare la affermazione della ‘disponibilità’ del bene in capo al proposto perché il sequestro ha interrotto la progettualità di cessione di un bene che – in quel momento – era frutto di un investimento lecito, a titolo oneroso, del Pisana.

Sul punto vanno operate alcune precisazioni in diritto.

È esatto ritenere che la nozione di «disponibilità», quale presupposto della confisca, specie dopo il noto arresto Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 – 01, in tema di necessaria correlazione temporale va apprezzata essenzialmente in chiave economica, sotto il profilo del «trasferimento nel bene» di risorse provenienti dal soggetto portatore di pericolosità. Ciò è in linea, peraltro, con la ormai conclamata natura «recuperatoria» e non sanzionatoria della confisca di prevenzione, di cui si è diffusamente parlato al paragrafo 4 della presente sentenza. Questa Corte ha affermato simile principio, tra l’altro, nell’arresto rappresentato da Sez. 1, n. 33893 del 12/02/2021, ric. Mallardo, n.m., lì dove si è precisato che: [...] ad essere colpita dalla misura di prevenzione patrimoniale della confisca – come chiaramente espresso anche dalla Corte Costituzionale nella nota decisione n. 24 del 2019 – è l’accumulazione patrimoniale illecita, derivante dalla constatata pericolosità storica del soggetto proposto (o nei cui confronti si realizza, come nel caso in esame, una valutazione incidentale di pericolosità). Lì dove detta accumulazione illecita si sia tradotta in investimenti, l’ablazione del bene che li incorpora ristabilisce – con funzione



essenzialmente recuperatoria – l'ordine economico e funge da deterrente alla riproduzione delle condotte illecite.

Si veda, il passaggio espresso dal giudice delle leggi in tema di confisca nella citata decisione n. 24 del 2019 :[...] la presunzione relativa di origine illecita dei beni, che ne giustifica l'ablazione in favore della collettività, non conduce necessariamente – come talvolta si sostiene – a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva delle misure in questione; e non comporta, pertanto, la sottoposizione delle misure medesime allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene. In effetti, nell'ottica del sistema, l'ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina – come ben evidenziato dalla recente pronuncia, già menzionata, delle sezioni unite della Corte di cassazione – un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, risultando «sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni *contra legem*, sicché nei confronti dell'ordinamento statale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità» (Cass., sez. un., n. 4880 del 2015). In presenza, insomma, di una ragionevole presunzione che il bene, di cui il soggetto risulti titolare o abbia la materiale disponibilità, sia stato acquistato attraverso una condotta illecita – presunzione a sua volta fondata sul puntuale riscontro, da parte del giudice, dei requisiti dettati dalla normativa in esame –, o *a fortiori* in presenza di prove dirette di tale origine illecita, il sequestro e la confisca del bene medesimo non hanno lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all'ordinamento giuridico, o comunque di far sì (eventualmente attraverso la confisca per equivalente) che venga neutralizzato quell'arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l'attività criminosa presupposta, non potrebbe godere. In assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalità dell'ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell'illecita acquisizione del bene. Quest'ultimo potrà, così, essere sottratto al circuito criminale, ed essere invece destinato – quanto meno ove non sia possibile restituirlo a un precedente titolare, che ne fosse stato illegittimamente spogliato – a finalità di pubblico interesse, come quelle istituzionalmente perseguite dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati [...]. Anche nella giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte, si è pertanto venuta ad affermare una nozione di «disponibilità» rilevante a fini di confisca più restrittiva (rispetto alle opzioni interpretative basate sulla mera relazione materiale tra il soggetto ed il bene) ed essenzialmente correlata alla dimostrazione – ovviamente anche indiziaria – dell'avvenuta *provenienza* delle risorse economiche necessarie per l'acquisto del bene «da parte» del soggetto pericoloso.



Si veda quanto affermato già da Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, ric. *Mancuso ed altri*, (n.m. sul punto) secondo cui [...] la attuale caratterizzazione delle misure di prevenzione patrimoniale (v. Sez. U. 2015 Spinelli) come strumento di inibizione della pericolosità «trasferita» al bene in forza della ragionevole constatazione di una sua ‘genesi illecita’ (il bene entra nel patrimonio occulto del soggetto pericoloso e rappresenta una proiezione della sua pericolosità sociale, se ed in quanto immobilizza delle risorse di provenienza illecita, correlate alle attività *contra legem* del proposto) impone di riempire di ulteriore significato la espressione legislativa «disponibilità», nel senso che impone di dimostrare, in chiave di confisca, che ‘quel bene’ rappresenta un impiego di risorse provenienti dal soggetto pericoloso e non dall’intestatario formale. Dunque, a fronte del dato rappresentato dalla formale intestazione del bene immobile e da un «sospetto» di fittizietà è necessario comprendere - quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternative sostenibili - se l’impiego delle risorse economiche, per l’acquisto, la realizzazione, le migliorie, sia avvenuto ad opera del soggetto pericoloso (con legittimità, in tal caso, della confisca) o meno (con dovere di restituzione)[..].

Il principio di diritto in questione è stato di recente ribadito da Sez. 6, n. 19767 del 27/05/2020, Pg, Rv. 279266 - 01, ove si è affermato che la confisca di prevenzione dei beni, nei connotati strutturali dell’istituto disegnati dal legislatore e via via approfonditi e puntualizzati nella giurisprudenza di legittimità e in quella costituzionale, si fonda sul presupposto che il bene che ne costituisce l’oggetto sia stato acquistato con i proventi di attività illecita. In tale contesto ermeneutico, pertanto, la eventuale relazione di fatto tra il soggetto pericoloso ed il bene è un semplice indizio di possibile «derivazione» del bene da un investimento di risorse illecite operato dal portatore di pericolosità, non idoneo a determinare la confisca ove contrastato da emergenze fattuali di segno diverso [..].

Proprio in ragione di simili considerazioni, questa Corte, come evidenziato dal ricorrente, ha ritenuto che – in via generale – l’avvenuto acquisto di un bene a titolo oneroso, anche se avviene ‘dal’ soggetto portatore di pericolosità è atto idoneo a rendere il bene non confiscabile. Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare l’effettivo impiego di risorse economiche proprie nell’acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell’onere di allegazione gravante sul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell’acquisto; così Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270974 – 01, ove si è ribadito che il titolare formale non è soggetto su cui gravi un dovere di dimostrare la buona fede al momento dell’acquisto, non essendo un soggetto che invochi la tutela di un diritto di credito, ma può limitarsi ad allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la «coincidenza» tra l’intestazione formale e l’impiego di risorse proprie o comunque ‘diverse’ da quelle provenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» dell’acquisto). L’impiego di risorse «proprie» del soggetto terzo per l’acquisto del bene rende – infine - il bene stesso immune



da provvedimento di confisca perchè tale condizione (l'acquisto reale a titolo oneroso) spezza il nesso di riferibilità del bene alla persona pericolosa.

Si tratta di principi che vanno di certo ribaditi ma che non consentono l'accoglimento del ricorso proposto dal Pisana.

Ciò perché nel caso concreto il «tasso di informazioni disponibili», ampiamente evocate nelle decisioni di merito, ha consentito di accertare che l'intervento del Pisana avvenne *ab initio* allo scopo di evitare – ad esclusivo vantaggio del Sallaku – che il patrimonio della s.r.l. Villa Kinzica, gestito di fatto dalla famiglia Sallaku fin dal 214, fosse aggredito dal ceto bancario. L'intervento economico consente essenzialmente nella liberazione delle fidejussioni ed il Pisana, come emerge dalle captazioni di conversazioni contenute nella decisione di merito, funge da 'finanziatore privato' del Sallaku, in luogo della banca. In questo consiste il 'piacere' di cui il Pisana parla nelle captazioni, fatto al Sallaku per un vecchio debito di riconoscenza, come del resto è dimostrato dall'accordo espresso dal preliminare.

Dunque, nel caso particolare oggetto di verifica, è emerso che il Pisana non ha alcun interesse per l'effettivo acquisto della società proprietaria dell'immobile ma si è posto a disposizione temporanea del Sallaku, il che consente di ritenere (al di là della esecuzione del contratto preliminare) il bene già caduto nella disponibilità del soggetto pericoloso.

Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 05/02/2026

Il Consigliere estensore
RAFFAELLO MAGI

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

